

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1545)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sancì la soppressione dell'esercizio dell'uccellazione e la sospensione del rilascio delle relative licenze in conseguenza delle accese polemiche in campo nazionale ed internazionale e delle critiche ed accuse mosse all'Italia dai Paesi esteri.

Le accuse stesse trovarono il loro fondamento nel fatto che l'uso delle reti consentiva di poter effettuare gravi prelievi dal patrimonio costituito dagli uccelli migratori e nella considerazione che gli uccelli catturati venivano il più delle volte uccisi in modo barbaro.

Senonchè, il divieto assoluto di far uso di reti per la cattura degli uccelli e quello di rilascio delle licenze di uccellazione provocarono inconvenienti come quello di non

poter autorizzare catture di uccelli a scopo scientifico, a scopo di protezione di colture agricole ed infine — anche se la questione poteva considerarsi di minor rilievo — a scopo amatoriale.

Per ovviare a tali inconvenienti il Ministero dell'agricoltura, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, predispose un disegno di legge che venne emendato e quindi approvato dalle Camere.

L'articolo 1 di detta legge n. 17 del 28 gennaio 1970 intendeva anzitutto eliminare i motivi che avevano originato le proteste da parte di enti protezionistici italiani e stranieri vietando nel modo assoluto l'uccisione e l'utilizzazione di uccelli catturati se morti e consentendo l'aucupio solo a scopo di studio e per immettere uccelli vivi in commercio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge stessa prevedeva numerosi adempimenti da parte degli uccellatori, a garanzia che l'attività di cattura non degenerasse nuovamente in esercizio di uccellazione vero e proprio e, tra gli stessi, era anche previsto l'obbligo di iscrizione degli appostamenti di uccellazione in appositi elenchi da approvarsi da una Commissione, secondo criteri da stabilirsi in un emanando regolamento ministeriale.

In sede di studio di detto regolamento è emersa l'impossibilità di dettare criteri che potessero obiettivamente garantire l'applicazione della legge nei limiti dello spirito che ne aveva promosso la presentazione e l'approvazione. Tanto più che il sistema di vigilanza nel settore venatorio non assicura, per la vastità dei compiti cui debbono far fronte i poco numerosi guardiacaccia — specie in rapporto alla vastità del territorio agricolo-forestale e alla massa dei cacciatori — un adeguato controllo.

Per tale incertezza di una rigorosa applicazione delle norme legislative si è riaccesa la critica da parte delle associazioni protezionistiche in Italia e nei Paesi esteri, le quali denunciano la permanente gravità dei danni al patrimonio faunistico-migratorio.

All'uopo viene considerato che nelle reti si impigliano migliaia di uccelli, compresi quelli protetti, e che il solo districarli comporta mutilazioni delle ali e delle zampe degli stessi. Nemmeno si potrà evitare, si afferma ancora, che malgrado i divieti posti dalla legge gli uccellatori, anziché liberare i volatili che non potrebbero essere catturati, destinino gli stessi alla propria mensa o li cedano a ristoranti. Infine la fornitura di uccelli vivi catturati ai cacciatori che fanno uso di appostamenti fissi agevolerebbe, da parte di questi ultimi, l'uccisione di numerosi altri uccelli attratti dai richiami vivi.

È noto, inoltre, che aspre critiche sono state mosse anche dal Consiglio d'Europa e dal Consiglio internazionale della caccia, specie per la considerazione che l'anno 1970 è destinato alla protezione della Natura, e che in tutti i Paesi sono stati adottati provvedimenti diretti a tale specifico scopo, mentre la legge italiana consentirebbe condannati sistemi di cattura di uccelli.

Tutto ciò premesso, si propone l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.